

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DELLA CITTA' DI GRAMMICHELE

Art. 1 – Istituzione

E' istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. *16* del *13/03/09* la "Consulta Giovanile Comunale" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile.

La Consulta Giovanile Comunale è un organismo di supporto e di consulenza per le Istituzioni Comunali nell'ambito delle politiche giovanili, avente lo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei giovani.

Art. 2 – Finalità

La "Consulta Giovanile Comunale" è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta iniziative inerenti le tematiche giovanili e fornisce un parere facoltativo non vincolante su tutti gli argomenti, riguardanti i giovani, qualora richiesto dall'Amministrazione.

La Consulta:

- E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
- Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- Favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le istituzioni locali.
- Si rapporta con gruppi informali.
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizi di leva, ambiente, vacanze e turismo).
- Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea. Nessun componente degli organi della Consulta Giovanile può ricoprire funzioni politico-istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

Art. 4 – L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i rappresentanti delle organizzazioni giovanili regolarmente registrate, che operano sul territorio cittadino da almeno sei mesi al momento della richiesta di adesione, le parrocchie, gli istituti scolastici di istruzione superiore, gli studenti universitari residenti nel Comune di Grammichele. Ogni organizzazione giovanile (associazione culturale, sportiva, sociale, movimento politico giovanile), parrocchia ed istituto scolastico di istruzione superiore deve nominare per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età compresa tra i 14 e i 30 anni all'atto della nomina; tale limite di età opera per qualsiasi rappresentante.

I movimenti politici giovanili dovranno certificare l'effettiva costituzione mediante attestazione rilasciata dalle rispettive sezioni provinciali. Le organizzazioni giovanili dovranno far pervenire all'Assessore alle Politiche Giovanili copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione. Gli studenti universitari eleggono tre rappresentanti, mediante apposita elezione indetta almeno trenta giorni prima dall'Assessore alle Politiche Giovanili, al quale dovranno essere comunicate le candidature, almeno venti giorni prima della data dell'elezione. Gli studenti universitari aventi diritto al voto possono esprimere un solo voto di preferenza. Saranno considerati eletti i primi tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Quest'ultimi rimangono in carica per un anno, alla scadenza del mandato possono essere rieletti per un altro anno. I rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici di istruzione superiore vengono eletti dagli studenti e rimangono in carica per un anno. L'iniziativa per l'insediamento spetta all'Assessore alle Politiche Giovanili, il quale stabilisce la data della prima riunione dell'Assemblea, nella quale verranno eletti il Presidente e il Comitato Direttivo. Le organizzazioni interessate all'elezione degli organi della Consulta Giovanile saranno informate tramite inviti e/o avvisi pubblici.

Art. 5 – Il Presidente e il Comitato Direttivo

Il Presidente della Consulta Giovanile è eletto dall'Assemblea, che la presiede. Il Presidente viene eletto in prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire anche a distanza di un ora dalla prima convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato Direttivo è composto da sette componenti compreso il Presidente, componente di diritto, che lo presiede. I sei componenti del Comitato Direttivo vengono eletti con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente. Il Comitato Direttivo provvede al suo interno alla nomina del vice – presidente, con le stesse modalità di voto previste per l'elezione del Presidente. Il Presidente provvede a nominare per ogni seduta del Comitato Direttivo e per ogni riunione dell'Assemblea, il segretario verbalizzatore. Il Presidente e il Comitato Direttivo della Consulta Giovanile durano in carica un anno, rieleggibili per un altro anno. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni ne assume le funzioni il vice- presidente. Il segretario designato per ogni incontro, redige apposito verbale riportante le presenze e i contenuti discussi. Il Comitato Direttivo è l'organo di diretta collaborazione del Presidente della Consulta Giovanile, per il raggiungimento dei fini stabiliti nel presente regolamento.

Art. 5 bis -

Il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento del limite di età, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 3, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Art. 6 – Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

La convocazione avviene mediante avviso inoltrato tramite consegna diretta al legale rappresentante dell'Associazione o tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica all'indirizzo segnalato dall'Associazione.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali, senza diritto di

voto.

Art. 7 – Modificazioni del Regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile può promuovere la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti L'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a un'ora dalla prima, la seconda è valida se sono presenti almeno i due quinti dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Art. 9 - Sede

La sede della Consulta Giovanile Comunale viene individuata nel Centro di Aggregazione Giovanile sito in Largo Mercato.

Art.10- Durata

La durata della Consulta Giovanile è a tempo indeterminato.

Art.11- Funzionamento

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea nei casi di urgenza tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purchè informi la Consulta stessa, tramite comunicazione scritta.

Qualora, per tre volte consecutive, sia il membro effettivo che quello supplente non partecipino all'Assemblea, senza darne giustificazione al Presidente, decade, il rappresentante e l'Associazione è tenuta a sostituirlo in tempo utile per la successiva riunione assembleare.

La consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno e in questa occasione può presentare osservazioni, iniziative o anche pubblicazioni sul lavoro svolto. Queste relazioni vengono illustrate dal Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal vice presidente.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

La consulta si avvale per il suo funzionamento di mezzi e personale comunali per il servizio di segreteria che include i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra;
- conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

Art. 12 – Nuove adesioni

Le associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono produrre richiesta scritta all'Assessore alle Politiche Giovanili, il quale tramite l'ufficio competente, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per far parte della Consulta. Di tale verifica ne viene data comunicazione al Presidente della Consulta Giovanile.